



ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA
LIVE CLUB E FESTIVAL
ITALIANI

Member of



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE KEEPON LIVE

Titolo I – Costituzione, denominazione, sede oggetto e durata.

1. Costituzione, denominazione, normativa applicabile.

1.1. E' costituita l'associazione Nazionale "KeepOn LIVE" (di seguito anche solo "l'Associazione"). Le norme del presente statuto si uniformano alle disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito anche solo "CTS").

1.1.1. L'indicazione nella denominazione dell'Associazione di "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" è sospensivamente condizionata all'iscrizione dell'Associazione medesima nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. "RUNTS").

1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (di seguito, anche solo "lo Statuto"), dal codice civile, dal CTS e da ogni altra disposizione normativa applicabile (di seguito, anche solo "la Normativa Applicabile").

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

2. Sede.

2.1. L'Associazione ha sede in Ferrara, Via Darsena 57, 44122, Ferrara (FE) presso Consorzio Wunderkammer.

2.1. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, unità locali e/o direzionali, comunque denominate.

3. Scopo.

3.1. L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro ed è costituita ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale come individuata e stabilita nel presente statuto.

3.2. L'Associazione opera per fini artistici, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi in particolare di coloro che favoriscono, producono o promuovono la musica dal vivo.



ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA
LIVE CLUB E FESTIVAL
ITALIANI

Member of



4. Oggetto.

4.1. L'associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale:

a) promuovere il valore della produzione musicale dal vivo e degli spazi nei quali può essere prodotta, ivi compresi i professionisti che li gestiscono e dei direttori artistici. Pone rilevanza soprattutto alla produzione autonoma e indipendente, della musica originale italiana per favorire il pluralismo della produzione culturale;

b) salvaguardare, promuovere e sviluppare la diffusione della musica dal vivo senza esclusione di genere, con particolare attenzione al lavoro dei professionisti che gestiscono e svolgono la direzione artistica degli spazi di musica dal vivo attraverso i quali la diffusione di musica avviene.

c) salvaguardare, promuovere e sviluppare il lavoro in regola e in sicurezza negli spazi di produzione e diffusione musica dal vivo, intesi come valori essenziali per la tutela dell'intera filiera: dai lavoratori dello spettacolo, ai datori di lavoro, includendo il servizio di volontariato;

d) elaborare linee di politica economica attinenti alle attività degli associati;

e) fornire agli associati ampia e qualificata assistenza fiscale, previdenziale, contrattuale, commerciale e sui temi della salute e sicurezza e affini;

f) intervenire in rappresentanza degli associati presso organismi politici ed amministrativi a livello nazionale e internazionale e stipulare accordi e contratti collettivi con persone private ed altri Enti, Istituzioni, Associazioni e Organizzazioni in genere. A tal fine, può partecipare a confederazioni o altri tipi di Enti, nazionali o stranieri, in cui rappresentare gli interessi dei propri associati in qualsiasi commissione o istanza ove occorra la partecipazione di rappresentanti di categoria;

g) promuovere nelle forme e con i mezzi più opportuni tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi necessari e comunque idonei per soddisfare le esigenze di promozione, sviluppo e tutela dell'attività degli associati;

h) sollecitare e stabilire rapporti di collaborazione e di collegamento con altre organizzazioni italiane ed estere, siano esse cooperative, sindacali, di settore, professionali, tecniche ed economiche, per la realizzazione dei fini comuni;

i) stabilire collaborazioni e partenariati, tramite specifiche convenzioni, rapporti di collaborazione e di collegamento a livello italiano e internazionale, per realizzare specifici programmi o progetti che possano interessare il settore;

l) promuovere e coordinare contatti, scambi e collaborazioni con enti e istituzioni operanti nel settore musicale, teatrale, culturale,



ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA
LIVE CLUB E FESTIVAL
ITALIANI

Member of



dell'informazione e della comunicazione, sia in Italia sia all'estero, per garantire l'interscambio culturale e l'arricchimento del tessuto sociale e civile a livello nazionale ed europeo;

m) assumere tutte quelle iniziative e svolgere tutte quelle attività che possono essere utili al fine di contribuire allo sviluppo di tutti gli associati e della filiera alla quale appartengono;

n) favorire e promuovere strumenti di supporto alla progettazione europea e ai processi di internazionalizzazione delle imprese;

o) costruire e promuovere nuove logiche collaborative nel rapporto tra pubblico e privato, con finalità non profit e di interesse pubblico, in ambito culturale;

p) promuovere e valorizzare il lavoro professionale, la legalità, la sicurezza nella produzione culturale e creativa;

q) riconoscere e valorizzare le professionalità di tutti gli operatori del settore, e valorizzare il ruolo del volontariato in ambito culturale;

r) riconoscere e valorizzare il ruolo del volontariato in ambito culturale, così come definito e disciplinato dalla normativa vigente;

s) promuovere la costituzione e partecipare ad enti certificatori terzi che garantiscono presso il pubblico, le istituzioni politiche ed amministrative il corretto adempimento degli impegni assunti dagli enti associati.

4.2. Per raggiungere gli scopi precedenti l'Associazione può:

a) costituire e partecipare a reti con enti pubblici o privati interessati al settore, utili al conseguimento degli scopi;

b) promuovere convenzioni e partenariati che possano sostenere e facilitare l'attività degli associati;

c) farsi promotori di riforme del settore che rispondano alle esigenze degli associati rappresentati;

d) fornire servizi di consulenza ed assistenza che siano di supporto alle attività degli associati;

e) facilitare l'interscambio tra associati italiani ed enti esteri;

f) promuovere e sviluppare attività artistiche e culturali, in particolare nell'ambito musicale;

g) promuovere, organizzare, commissionare, sostenere anche finanziariamente manifestazioni e spettacoli di qualunque genere, conferenze, dibattiti, incontri, nonché la realizzazione, la stampa, la pubblicazione e la diffusione di opuscoli, stampati, registrazioni, videoregistrazioni ed altri materiali e supporti, la gestione di siti internet e quant'altro si manifesti utile per sostenere le proprie finalità anche in collaborazione con altri soggetti;

h) pubblicare riviste, bollettini, atti di convegni e materiale audio-video;

i) promuovere attività di formazione ed aggiornamento professio-



ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA
LIVE CLUB E FESTIVAL
ITALIANI

Member of



nale degli associati e dei loro collaboratori e dipendenti e promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nella disciplina musicale e artistica;

j) organizzare attività ricreative, artistiche e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci nonché organizzare incontri tra gli stessi in occasione di festività e ricorrenze e ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale inerente agli scopi dell'associazione;

k) partecipare ad altre associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare a enti o associazioni o organizzazioni con scopi sociali e umanitari;

l) promuovere e coordinare l'incontro e la collaborazione tra locali, club, teatri, spazi e location destinati all'arte, allo spettacolo e alla cultura, anche tramite l'adesione all'associazione, al fine di promuovere iniziative collettive che si propongano di migliorare e agevolare i servizi e le attività di spettacolo, artistiche e culturali.

m) svolgere ogni altra attività necessaria al raggiungimento degli scopi precedentemente citati.

4.3. Ai sensi della Normativa Applicabile e, in particolare, dell'art. 6 CTS, l'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, in via secondaria e strumentale rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti prescritti dalle disposizioni normative vigenti, così come saranno individuate dal Consiglio Direttivo, potendo sin da ora compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati.

5. Volontari e lavoratori dipendenti.

5.1. L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e volontari.

6. Durata.

6.1. La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo.

Titolo II – Associati.

7. Definizione di Associato.

7.1. Sono membri dell'Associazione (di seguito, anche solo "l'Associato" o "gli Associati") i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fino a che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.



ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA
LIVE CLUB E FESTIVAL
ITALIANI

Member of



7.1.1. Gli Associati possono rivestire la forma di imprese, enti senza scopo di lucro, organizzazioni, ivi comprese le cooperative e le imprese individuali, in ogni caso nel rispetto delle specifiche disposizioni in merito e del codice civile.

7.2. Gli Associati si dividono nelle seguenti categorie:

a) Ordinari: coloro i quali sono membri dell'Associazione;
b) Onorari: coloro i quali sono ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti e che possono essere anche persone fisiche e dunque non rientranti nella definizione di cui all'art. 7.1.1. che precede. In ogni caso, ogniqualvolta si indicano gli "Associati", il riferimento deve intendersi indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, mancato pagamento della Quota Associativa Annuale, morte o estinzione dell'Associato qualora quest'ultimo sia diverso dalle persone fisiche (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

8. Pluralità di Associati.

8.1. L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

9. Diritti e obblighi degli Associati.

9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto dalla Normativa Applicabile.

10. Ammissione degli Associati.

10.1. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che - rientrando nella definizione di cui all'art. 7 che precede - ne faccia domanda (di seguito, anche solo "la Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

10.2. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda, cui essa va indirizzata.

10.3. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento.



ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA
LIVE CLUB E FESTIVAL
ITALIANI

Member of



10.4. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 60 giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

10.5. In ipotesi di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.6. In ipotesi di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentata la Domanda può presentare ricorso all'Assemblea dei soci, la quale delibera entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

10.7. Il soggetto che presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

10.8. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

11. Recesso dell'Associato.

11.1. Ciascun Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2. La dichiarazione di recesso può essere resa anche senza esplicitare le motivazioni del recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (di seguito, anche solo "pec") indirizzata alla sede legale dell'Associazione o alla casella pec della medesima.

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata al momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quo-



ta Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

12. Esclusione dell'Associato.

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e delibera l'esclusione e, qualora vi intervenga, deve astenersi dal votare.

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa comunicata all'Associato escluso.

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale- Qualora sia proposta impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

12.6. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.



Titolo III – Patrimonio ed entrate.

13. Patrimonio iniziale.

13.1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa.

14. Entrate.

14.1. L'Associazione finanzia le sue attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Associativa Annuale;
- b) il percepimento della Quota Associativa, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incrementare il patrimonio dell'Associazione;
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli destinati a incremento del patrimonio;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificatamente destinate ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto delle attività dell'Associazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificatamente destinata ad incremento del suo patrimonio.

15. Quota Associativa.

15.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (di seguito, anche solo "la Quota Associativa") e, pertanto, per il primo anno di iscrizione tale versamento è corrispondente e copre la quota annuale di iscrizione di cui al punto che segue.

15.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (di seguito, anche solo "la Quota Associativa Annuale").

15.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Associativa ed alla Quota Associativa Annuale ove, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indicare l'entità della Quota Iniziale ed Annuale, che possono variare in base alla categoria cui appartiene l'associato (ad es. ordinario o onorario) nonché ad altri parametri stabiliti dal Consiglio Direttivo, la modalità di ver-



ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA
LIVE CLUB E FESTIVAL
ITALIANI

Member of



samento, la destinazione rispetto al patrimonio, le conseguenze del mancato o ritardato versamento della Quota Associativa Annuale, ivi inclusa l'esclusione dell'Associato moroso.

16. Raccolta fondi.

16.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e/o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 17, comma 2, CTS e comunque delle disposizioni legislative vigenti.

16.2. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Associativa e della Quota Associativa Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

17. Irripetibilità di apporti e versamenti.

17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto o dalla Normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione (a titolo universale e/o particolare) né per atto tra vivi né a causa di morte.

18. Incremento del patrimonio.

18.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:



ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA
LIVE CLUB E FESTIVAL
ITALIANI

Member of



- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (ivi comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate specificamente a incremento del patrimonio;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del patrimonio dell'Associazione;
- e) per effetto della decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

19. Salvaguardia del patrimonio.

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la diligenza e la prudenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

20. Divieto di distribuzione.

20.1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e/o altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

21. Patrimoni destinati ad uno specifico affare.

21. 1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli opportuni adattamenti, le norme di cui agli articoli 2447 e ss. del c.c.

IV – Sistema di amministrazione e controllo.



ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA
LIVE CLUB E FESTIVAL
ITALIANI

Member of



22. Organi.

22.1. Sono organi dell'Associazione (di seguito, anche solo "gli Organi):

- a) l'Assemblea degli Associati (di seguito, anche solo "l'Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (di seguito, anche solo "il Presidente"), il Vicepresidente del Consiglio Direttivo (di seguito, anche solo "il Vicepresidente");
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (di seguito, anche solo "il Segretario");
- e) il Tesoriere;
- f) i Coordinamenti Territoriali: interregionale, regionale, locale e di Categoria; l'Organo di Indirizzo.
- g) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

22.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I – Assemblea degli Associati.

23. Principi generali.

23.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

23.2. Ciascun Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.2.1. L'Assemblea ha facoltà di dotarsi di un regolamento per lo svolgimento della medesima al quale gli associati dovranno uniformarsi.

23.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

23.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

24. Competenze dell'Assemblea.

24.1. L'Assemblea si riunisce – anche mediante mezzi telematici – almeno una volta l'anno, entro il 28 febbraio, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.



ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA
LIVE CLUB E FESTIVAL
ITALIANI

Member of



24.2. L'Assemblea, inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli di competenza del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

25. Convocazione dell'Assemblea.

25.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni volta il medesimo lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 10 Associati o da almeno 3 Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

25.2. L'Assemblea si svolge nel territorio italiano.

25.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto spedito con posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, l'elenco delle materie trattate. L'avviso può essere spedito anche a mezzo posta raccomandata o fax.

25.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza:

- a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica (o di residenza e/o domicilio o fax) risultanti dal Libro degli Associati;
- b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica (o di residenza e/o domicilio o fax) comunicati all'atto della loro nomina o successivamente.

25.5. Qualora il numero degli Associati superi le 1.000 (mille) unità, l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato almeno 2 (due) volte anche su un quotidiano a rilevante diffusione



ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA
LIVE CLUB E FESTIVAL
ITALIANI

Member of



nell'ambito territoriale di operatività dell'Associazione.

25.6. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

26. Presidenza dell'Assemblea.

26.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea medesima, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

26.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

26.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto l'attività di supervisione durante la sua redazione.

27. Deliberazione dell'Assemblea.

27.1. L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipino almeno la metà degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

27.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli associati che siano iscritti da almeno 15 (quindici) giorni.

27.4. Ogni associato ha diritto ad 1 (uno) voto.

27.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di 2 (due) deleghe.



27.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

27.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

27.8. E' ammesso il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

27.9. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione: i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Sezione II – Consiglio Direttivo.

28. Competenze del Consiglio Direttivo.

28.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

28.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

a) nominare, scegliendo fra i Consiglieri, il Presidente, il Vicepresi-



ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA
LIVE CLUB E FESTIVAL
ITALIANI

Member of



- dente e il Tesoriere, il Segretario e dispone la revoca;
- b) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
 - c) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
 - d) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) deliberare per l'ammissione di nuovi Associati;
 - f) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
 - g) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune ed istituire sedi operative;
 - h) individuare soggetti di comprovata esperienza cui affidare specifici compiti di consulenza e gestione e stabilirne la retribuzione;
 - i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

28.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

29. Composizione del Consiglio Direttivo.

29.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) Consiglieri.

29.2. Non possono essere nominati alla carica di Consiglieri e se nominati decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito che sia stato dichiarato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

29.4. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo Settore.

30. Gratuità dell'incarico.

30.1. La carica di Consigliere, Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico e salvo che non sia disposto diversamente dall'Assemblea, nell'osservanza della Normativa applicabile.

Handwritten signatures of the board members, including names like Joshua Cipolletti, Luca... and others.



ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA
LIVE CLUB E FESTIVAL
ITALIANI

Member of



31. Durata della carica.

31.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni dalla sua nomina.

31.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre fare luogo alla sua rielezione.

31.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino all'Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

31.4. I Consiglieri sono rieleggibili con il limite di 2 (due) mandati.

32. Convocazione del Consiglio Direttivo.

32.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

32.2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito per posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

32.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso spedito almeno 3 (tre) giorni prima.

32.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea)

33. Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

33.1. Il Consiglio direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in subordine dal Vicepresidente o in mancanza dal Consigliere più anziano



ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA
LIVE CLUB E FESTIVAL
ITALIANI

Member of



d'età.

33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

33.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comunque tutte quelle che abbiano un valore superiore ad Euro 250.000 – duecentocinquantamila) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

33.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.6. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.7. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione: i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

34. Responsabilità dei Consiglieri.



34.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS ed in ogni caso dalle disposizioni di legge in materia di associazioni.

35. Deleghe del Consiglio Direttivo.

35.1. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a soci (mediante apposite procure e/o deleghe ad acta) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Sezione III – Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere.

36. Presidente e Vicepresidente.

36.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

36.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

36.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

36.4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

37. Segretario.

37.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

Joshua Cipolletti

Novi Popig Sulpho

Anna Serra



ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA
LIVE CLUB E FESTIVAL
ITALIANI

Member of



37.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

37.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro degli Associati.

38. Tesoriere.

38.1. Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV – Coordinamenti Territoriali, di Categoria e Organo di Indirizzo.

39. Coordinamenti Territoriali: interregionale, regionale, locale, di Categoria.

39.1. Gli Associati operanti nei territori di riferimento possono istituire coordinamenti territoriali (composti da minimo 3 Associati) e di categoria, sia a livello interregionale, regionale che locale (comunale, provinciale, interprovinciale), aventi le funzioni di cui infra. Gli Associati aventi residenza e/o sede legale e/o operativa nei rispettivi territori procedono con cadenza annuale, all'elezione all'interno del coordinamento territoriale e/o di categoria di un coordinatore ("il Coordinatore").

39.2. Il Coordinatore nell'espletamento delle proprie funzioni, rappresenta le istanze dei Live Club e dei Festival del proprio territorio e della propria categoria di appartenenza nei confronti delle istituzioni locali e dei partners e partecipa, ove richiesto, a iniziative locali in rappresentanza dell'Associazione.

39.3. Il Coordinatore è nominato a maggioranza degli Associati del territorio di riferimento e la sua nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo, il quale può proporre ai coordinamenti un diverso Coordinatore laddove, a suo insindacabile giudizio, il Coordinatore nominato non sia reputato adeguato al ruolo da svolgersi.

39.4. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Coordinatore deve



ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA
LIVE CLUB E FESTIVAL
ITALIANI

Member of



portare istanze condivise dagli associati del territorio e/o della categoria e in linea con i valori fondanti dello statuto dell'Associazione. Nello specifico, quindi, il Coordinatore funge da raccordo fra il Direttivo e gli Associati del territorio o della categoria di appartenenza al fine di rappresentare al Direttivo le istanze, esigenze e proposte dei Live Club e dei Festival di riferimento al fine di una partecipazione più attiva di questi ultimi alla vita associativa.

39.5. Il Coordinatore ha facoltà di delegare le proprie funzioni, ove ciò si renda necessario, ad un Vice, il quale è eletto con le medesime modalità del Coordinatore medesimo.

39.6. Il Coordinatore deve riportare dei colloqui, incontri, richieste avuti sia al Coordinamento territoriale di appartenenza che al Consiglio Direttivo.

39.7. Il Coordinatore riporta le attività nazionali al Coordinamento territoriale e/o di categoria.

39.8. Il Coordinatore di Categoria è colui che, avendo le medesime funzioni del Coordinatore Territoriale di cui sopra, rappresenta le singole categorie degli Associati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Associati aventi la forma di enti no profit, circoli di varia natura, imprese, cooperative, Associati che rappresentano particolari generi musicali (es. jazz, pop, etc.); Associati gestori di club/festival di grande/piccola dimensione, etc.

40. Organo di Indirizzo.

40.1. I Coordinatori Territoriali e di Categoria, di cui all'articolo 39 che precede, formano l'organo di indirizzo dell'Associazione (di seguito, anche solo "l'Organo di Indirizzo") unitamente ad un rappresentante dei live club e dei festival associati nominato, direttamente da ciascun membro del Consiglio Direttivo, all'inizio di ogni anno associativo.

40.2. L'Organo di Indirizzo propone al Consiglio Direttivo iniziative e misure per assicurare la coerenza della programmazione generale dell'attività dell'Associazione e la sua attuazione. Può essere interpellato su specifiche materie o questioni di interesse generale dal Consiglio Direttivo e formulare pareri in merito.



Sezione V – Organo di Controllo e Revisione Legale.

41. Composizione dell'Organo di Controllo.

41.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, da un controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

41.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

42. Durata in carica dell'Organo di Controllo.

42.1. L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi.

42.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

43. Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo.

43.1. L'Organo di controllo esercita i compiti e le funzioni di cui all'art. 30, CTS e, comunque quelli previsti dalla Normativa Applicabile.

43.2. I membri dell'Organo di Controllo, ove nominato, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

43.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

43.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie trattate.

43.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

43.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque vali-



ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA
LIVE CLUB E FESTIVAL
ITALIANI

Member of



damente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

43.7. L'Organo di Controllo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

43.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

43.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

43.10. Non sono ammessi né il voto per corrispondenza né per delega.

43.11. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione: i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

44. Compenso dell'Organo di Controllo.

44.1. I membri dell'Organo di Controllo operano gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico e salvo che non sia disposto diversamente dal-



ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA
LIVE CLUB E FESTIVAL
ITALIANI

Member of



l'Assemblea, nell'osservanza della Normativa applicabile.

45. Esercizio della funzione di revisione legale.

45.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

46. Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale.

46.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Titolo VI – Bilanci, libri e scritture.

47. Esercizi associativi.

47.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° (primo) ottobre e terminano il 30 (trenta) settembre.

48. Bilancio d'esercizio.

48.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, se obbligatorio secondo la Normativa Applicabile, redatto e depositato in virtù della medesima.

49. Bilancio sociale.

49.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, se obbligatorio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

50. Scritture contabili.

50.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

51. Libri dell'Associazione.

51.1. L'Associazione tiene i seguenti libri prescritti dalla Normativa Applicabile:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il registro dei Volontari (ove esistenti);
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo (ove nominato).



ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA
LIVE CLUB E FESTIVAL
ITALIANI

Member of



Titolo VI – Estinzione e scioglimento.

52. Devoluzione del patrimonio.

52.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

53. Foro esclusivamente competente.

53.1. Per le eventuali controversie insorte tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile è competente in via esclusiva il Foro di Milano.